Statuto della Società Italiana di Psichiatria Computazionale (SIP-COMP)

Sommario

Articolo 1 – Denominazione e Sede 1
Articolo 2 – Scopo 1
Articolo 3 - Durata 2
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE 2
Articolo 4 – Patrimonio Associativo 2
Articolo 5 – Esercizio sociale 3
Articolo 6 – Soci 3
Articolo 7 – Diritti e Doveri dei Soci 3
Articolo 8 – Ammissione ed Esclusione 4
Articolo 10 – Conflitto di interessi 4
Articolo 11 – Organi dell'Associazione 5
Articolo 12 – Assemblea dei Soci 5
Articolo 13 – Consiglio Direttivo 5
Articolo 14 – Presidente, Vicepresidente e Tesoriere 5
Articolo 15 – Elezione e Durata delle Cariche 6
Articolo 16 -Revisione legale dei conti 6
Articolo 17 – Quote associative 6

Articolo 1 – Denominazione e Sede

1. È costituita l'Associazione **"Società Italiana di Psichiatria Computazionale" (SIPC)**, ente senza scopo di lucro.
2. L'Associazione ha sede legale in via Augusto Murri n.2, Bologna 41037. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di modificarne la sede senza necessità di revisione statutaria.
3. L'Associazione può istituire sedi operative e sezioni regionali secondo le necessità, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Scopo

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere ogni attività a vantaggio e tutela della salute mentale e di favorire lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze sui disturbi mentali e sul loro trattamento, in particolare utilizzando gli strumenti e gli approcci della disciplina della c.d. Psichiatria Computazionale.
2. Favorisce pertanto le attività di ricerca scientifica e la collaborazione tra studiosi di discipline affini, incluse neuroscienze, psichiatria, psicologia, intelligenza artificiale e data science. In particolare:

 b) Promuove l'adozione di modelli computazionali nella pratica clinica, inclusi strumenti di supporto decisionale, modelli predittivi e metodi di inferenza causale;

 c) Organizza congressi, corsi di formazione e attività divulgative per diffondere le conoscenze della Psichiatria Computazionale tra clinici, ricercatori e policy maker;

 d) Stabilisce linee guida e standard metodologici per l'uso responsabile e trasparente dei modelli computazionali in psichiatria;

 e) Collabora con istituzioni nazionali e internazionali per l'avanzamento della disciplina.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato nei modi previsti dal presente statuto.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 4 – Patrimonio Associativo

4.1 L'Associazione non ha beni patrimoniali immobili e si autofinanzia, secondo quanto previsto dagli articoli del Presente Statuto.

4.2 L'Associazione nella sua fase operativa e nel perseguire lo scopo associativo, si avvale di:

– quote associative dei soci;

– contributi, lasciti, elargizioni, donazioni di privati, enti pubblici o societari;

– delle erogazioni liberali e di sostegno all'Associazione elargite da privati, soci, enti pubblici o società anche farmaceutiche;

– dai proventi delle attività formative e di aggiornamento;

– dai proventi delle attività editoriali;

– dagli avanzi che l'Assemblea di volta in volta destinerà;

– da ogni altra entrata autorizzata dalla legge e da quanto altro pervenuto alla stessa.

4.3 L'Associazione organizza inoltre, anche sulla base di quanto indicato all'art.2, conferenze tematiche, corsi di aggiornamento e convegni riguardanti argomenti di particolare interesse scientifico o di immediata attualità, o qualsiasi altra iniziativa, di carattere scientifico o di confronto professionale, su proposta avanzata da singoli soci o gruppi di soci ed approvata dal Consiglio Direttivo.

4.4 L'Associazione ha inoltre come scopo lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento continuo con programmi annuali a favore dei soci e operatori della sanità nazionale ed internazionale, conformemente a quanto previsto per i corsi ECM dalle normative ministeriali nazionali ed internazionali. L'Associazione si fa carico di prevedere un adeguato sistema di autovalutazione della propria attività formativa nell'ambito del programma ECM.

4.5 I descritti scopi così come ogni altra iniziativa atta a raggiungere le finalità dell'Associazione, saranno decise dal Consiglio Direttivo, il quale potrà dotarsi di attività di volontariato e di collaborazioni di terzi.

4.6 All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 5 – Esercizio sociale

5.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, è esaminato (se nominati) dai Revisori dei Conti, che ne riferiscono all'Assemblea per l'approvazione entro i termini previsti dal presente Statuto. A tale scopo il conto consuntivo o progetto di bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione 10 giorni prima della data dell'Assemblea, affinché i soci ne possano prendere visione. Le rendite annue del patrimonio e gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio potranno essere erogati, purché destinati ai fini associativi e non potranno essere distribuiti in alcun modo ai soci.

Articolo 6 – Soci

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che abbiano un curriculum professionale e/o culturale e di ricerca che dimostri interesse professionale e/o scientifico per la **Psichiatria Computazionale.** L'adesione è vincolata alla previa approvazione del Consiglio Direttivo e al pagamento della quota associativa annuale. Data l'intrinseca natura transdisciplinare e multidisciplinare della materia, tra le figure previste si trovano sia figure cliniche (es. medici, specialisti o specializzandi in Psichiatria, Psicologi, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Educatori e altre figure), sia discipline dell'area matematica-informatica (es. laureati in matematica, ingegneria, fisica) e di altre aree scientifiche (es. economia, scienze sociali e altre) che evidenzi interesse per le materie psichiatriche.

6.1 I soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, usufruire di agevolazioni per eventi e congressi, ricevere pubblicazioni e accedere ai documenti associativi.
6.2 La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo dimissioni o esclusione per morosità o gravi motivi deliberati dal Consiglio Direttivo.
6.3 Le quote associative non sono trasferibili né rivalutabili. Nessun compenso è dovuto ai soci per attività svolte, salvo rimborsi per spese documentate.

Articolo 7 – Diritti e Doveri dei Soci

7.1 Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri.
7.2 I soci hanno diritto a:
7.3 Partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
7.4 Accedere alle pubblicazioni e alle attività formative dell'Associazione;
7.5 proporre iniziative e partecipare alle attività scientifiche e divulgative;
7.6 Consultare i documenti dell'Associazione su richiesta.

7.7 I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale nei tempi stabiliti;
7.8 I soci sono tenuti a rispettare lo Statuto e le delibere degli organi associativi.

Articolo 8 – Ammissione ed Esclusione

8.1 L'ammissione avviene su domanda dell'interessato e approvazione del Consiglio Direttivo.

a) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere almeno, se trattasi di persona fisica: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione e capacità professionale e specifiche competenze posseduto in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dallo scopo associativo, la copia del pagamento della quota annuale e la categoria di socio alla quale richiedere di essere ammesso. Dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e tutte le modifiche future ad esso apportato, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
b) Se trattasi invece di società, associazione o ente pubblico o privato, oltre a quanto sopra indicato per le persone fisiche, la domanda dovrà contenere almeno, la ragione sociale o denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la Partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la qualità della persona che sottoscrive la domanda di ammissione.
c) Il contenuto della domanda potrà essere ampliato con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice al fine di rendere più agevole e preciso la delibera per l'ammissione ai candidati soci. La modalità di presentazione sarà determinata dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo accertata l'esistenza dei requisiti del candidato socio e la coerenza con le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, delibera mediante votazione a maggioranza semplice, sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

8.2 La qualità di socio si perde per:

a) Dimissioni comunicate per iscritto;
b) Morosità nel pagamento della quota associativa;
c) Comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo previa audizione dell'interessato.

Articolo 10 – Conflitto di interessi

10.1 L'Associazione assume tra i suoi compiti fondamentali, per il tramite dei suoi organi amministrativi preposti, il fornire indicazioni e monitorare e verificare situazioni di conflitto di interesse nelle aree della formazione, della clinica e della ricerca in psichiatria. A tal fine l'Associazione produce periodiche raccomandazioni e documenti di indirizzo, sulla base delle priorità emergenti, da diffondere fra i soci, le Istituzioni, tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle aree di intervento.

10.2 L'Associazione ed i componenti dei suoi organismi elettivi hanno l'obbligo di dichiarare e regolare nelle loro attività istituzionali ogni eventuale conflitto di interesse.

10.3 I componenti del Consiglio Direttivo, della Commissione Etica, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico, in caso di accettazione di altre cariche in altri enti e associazioni, devono dare tempestiva comunicazione al fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse.

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

L'Associazione si dota dei seguenti organi:

11.1 Assemblea dei Soci
11.2 Consiglio Direttivo, composto da:

- Presidente
- Vicepresidente
- Tesoriere
- Tre Consiglieri

11.3 Referenti di Area, designati dal Consiglio Direttivo in base alle necessità operative dell'Associazione.

Articolo 12 – Assemblea dei Soci

12.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
12.2 Si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio, eleggere gli organi sociali e definire le linee strategiche.
12.3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
12.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione ed è composto da:

- Presidente
- Vicepresidente
- Tesoriere
- Tre Consiglieri

13.2 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) Attuare le delibere dell'Assemblea dei Soci;
b) Definire le strategie operative e amministrative;
c) Curare la gestione economica e approvare il bilancio;
d) Nominare, se necessario, **Referenti di Area** per attività specifiche.
e) Organizzare le iniziative culturali e scientifiche come il congresso della associazione, finora nominato "Giornata Italiana di Psichiatria Computazionale", con una cadenza almeno triennale, nel quale viene stabilita la sede, la data e i temi del Congresso, su proposta del Comitato Esecutivo;

Articolo 14 – Presidente, Vicepresidente e Tesoriere

14.1 **Presidente**:

a) Ha la rappresentanza legale dell'Associazione;

b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;

c) Supervisiona le attività e le relazioni esterne dell'Associazione.

14.2 **Vicepresidente**:

a) Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
b) Collabora nella gestione strategica dell'Associazione.

14.3 **Tesoriere**:

a) Gestisce i fondi dell'Associazione;
b) Cura la contabilità e predispone il bilancio.

14.4 Consiglieri:

Articolo 15 – Elezione e Durata delle Cariche

15.1 Gli organi dell'Associazione sono eletti dall'Assemblea dei Soci e restano in carica per **tre anni**.

15.2 Tutte le cariche sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo.

15.3 In caso di dimissioni o impedimento di un membro del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile.

Articolo 16 -Revisione legale dei conti

La Revisione Legale dei Conti, se non è attribuita al Consiglio Direttivo, è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea determina il compenso spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Articolo 17 – Quote associative

Ogni socio si impegna a versare alla Società la quota associativa annuale fissata dalla Assemblea dei Soci. Il versamento della quota associativa permette di partecipare con formula agevolata agli eventi organizzati direttamente dall'Associazione, e all'esercizio dei diritti associativi.

Articolo 18 – Modifiche dello statuto

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate in sede di Assemblea da almeno metà dei soci presenti o rappresentati per delega, ed aventi diritto al voto secondo le regole del presente Statuto. Lo Statuto può essere modificato anche a seguito di Referendum, con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto e partecipanti al voto.

Articolo 19 – Scioglimento della associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato in sede di Assemblea o a seguito di Referendum, con il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti ed aventi diritto al voto. In tal caso il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad Istituzioni o Enti che abbiamo i suoi stessi scopi e comunque in rispetto della Legge e dei regolamenti in vigore.

Articolo 20 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile, alle Leggi e regolamenti inerenti.